

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1976** (ECLI:IT:COST:1976:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **26/02/1976**; Decisione del **25/03/1976**

Deposito del **08/04/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8272**

Atti decisi:

N. 77

## ORDINANZA 25 MARZO 1976

*Deposito in cancelleria: 8 aprile 1976.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 21 aprile 1976.*

Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, sesto comma, e 34 della legge

24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del 1969), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 1975 dal giudice conciliatore di Milano in due procedimenti civili instaurati da Triscari Nunzio e da Bufalino Salvatore contro la società Savoia, iscritte ai nn. 267 e 268 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con le ordinanze del giudice conciliatore di Milano di cui in epigrafe sono sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, in relazione agli artt. 1325 e 1418 del codice civile nonché agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nei due giudizi non si è Costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi promossi con le indicate ordinanze hanno ad oggetto le stesse questioni e pertanto vanno riuniti e definiti con unica decisione

che questa Corte, con sentenza n. 56 del 1975, ha esaminato le stesse questioni (allora sollevate dai giudici conciliatori di Roma, di Salerno e di Benevento con ordinanze rispettivamente del 3 gennaio, 5 marzo e 21 settembre 1973) ed ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970, in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della Costituzione, e non fondata quella dell'art. 34 della legge n. 990 del 1969, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nelle anzidette due ordinanze del giudice conciliatore di Milano le ripetute questioni non vengono prospettate sotto nuovi profili e in relazione ad esse non vengono adottati nuovi argomenti, e pertanto non ricorrono i presupposti e gli estremi perché questa Corte debba o possa discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dal giudice conciliatore di Milano in riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile ed agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione,

dal giudice conciliatore di Milano con le dette ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*